



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____ ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3792/2015 promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. _____

Parte ricorrente

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in VIA _____ 'RATO presso il difensore avv. _____

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente conveniva in giudizio Equitalia Centro spa, INPS e SCCI SPA, avverso l'intimazione di pagamento n. 041 2015 90153 _____ di Equitalia Centro spa, notificata il 23/11/2015 relativa a otto cartelle insolute, attestate essere notificate in date diverse, per contributi previdenziali e sanzioni.

A sostegno della domanda deduceva: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti; 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto relativo a omissioni contributive, successivamente alla notifica della cartella non opposta.

Nel merito chiedeva ove accertata l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, ove accertata la regolarità della notifica delle cartelle dichiarare la prescrizione del credito e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle.

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in via preliminare di rito eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro adito in ordine alla cartella di pagamento relativa a tributi (041 2005 0006222431 000), a favore del Giudice Tributario territorialmente competente, e l'incompetenza per materia e per valore del Giudice del lavoro adito, a favore del giudice di pace, in ordine alla cartelle relative a sanzioni amministrative (041 2005 00158; _____ 00, 041 2006 0047(_____ 000, 041 2007 0013 _____ 000), essendo solo 4 le cartelle relative a crediti previdenziali; allegava la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento posta a fondamento della intimazione di pagamento, così divenuto titolo definitivo per mancata opposizione, chiedeva respingere nel merito il ricorso, essendo infondata in diritto la pretesa prescrizione quinquennale dei crediti, essendo l'azione di riscossione soggetta a prescrizione decennale.

*** L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia s.p.a. il 23/11/2015 deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., con la quale è contestato il diritto della società convenuta, concessionario del servizio di riscossione dei crediti previdenziali, a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, essendo intervenuto, successivamente alla formazione del titolo esecutivo, un fatto estintivo del diritto (prescrizione quinquennale derivante dalla

N. R.G. 3792/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3792/2015
tra

_____ e
EQUITALIA CENTRO S.P.A.

RICORRENTE/I

RESISTENTE/I

Oggi **23 febbraio 2017** ad ore **9.50** innanzi al dott. Stefania Carlucci, sono comparsi:

Per _____ con l'avv _____

Per **EQUITALIA CENTRO S.P.A.** l'avv. _____ oggi sostituito dall'avv. Ida Guerra,

L'avv. _____ rileva che la cartella n. 041 2005 000622 _____ deve intendersi impugnata nella sua integralità anche con riferimento al 145 relativo alla pretesa INPS; contesta i documenti prodotti in copia e l'invalidità delle notifiche effettuate da corriere. Chiede la condanna alle spese.
L'avv _____ chiama l'art. 26 d.p.r. n. 602/73 e si riporta interamente ai propri atti.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice
dott. _____



omessa notifica della cartella quale atto interruttivo omesso, ovvero sopravvenuta alla notifica della cartella).
L'intimazione di pagamento, contenente l'invito al pagamento entro 5 giorni dalla notifica (e l'avviso che trascorso inutilmente detto termine l'agente della riscossione procederà a esecuzione forzata), è prescritto ai sensi dell'art. 50 comma 2 d.p.r. n. 602/1973, quando sia trascorso un anno dalla notifica del titolo esecutivo senza che l'agente per la riscossione abbia dato avvio all'espropriazione forzata. Detta intimazione costituisce pertanto atto prodromico alla esecuzione forzata, ed è pertanto soggetta ai rimedi previsti per le opposizioni del debitore che contesta il diritto di procedere all'esecuzione. In particolare, in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata e la questione sollevata attiene alla prescrizione del credito, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, come nel caso in esame, la tutela accordata è regolata dall'opposizione di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. priva di termine perentorio per il suo esercizio (Cass. sez. I sent. 5972/2002).

*** Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione, a favore del giudice tributario con riferimento ai crediti tributari, e in rito, per essere applicabile il rito ordinario con riferimento alle sanzioni amministrative, il giudice rileva che il ricorrente risulta debitore di varie somme oggetto di cartelle esattoriali (32), tra le quali solo 5 relative a crediti previdenziali (n. 041 2004 004531 _____ 00 per € 2.759,00; 041 2005 000622 _____ 000 per il minore importo di € 3.689,81; 041 2006 0001 _____ 00 per € 1.847,34; 041 2007 000817 _____ 00 per € 23.717,41; 041 2008 00021 _____) per il minore importo di € 513,07).

Ad esclusione della cartella per la sola quota relativa a crediti tributari dall'Agenzia delle Entrate (041 2005 0006222431 000 per l'importo di € 3.437,36), oggetto della giurisdizione tributaria, e delle cartelle relative a crediti del Comune di Firenze e della Prefettura per contravvenzioni stradali (041 2006 0047044250 000, 041 2007 0013244200 000), per le quali il rito applicabile è l'ordinario rito civile, questo giudice può conoscere le questioni relative alla legittimità dell'intimazione di pagamento quale strumento attuato in relazione alle cartelle per i crediti INPS e INAIL, oggetto invece della propria giurisdizione in materia contributiva, limitatamente alle quali si adotta la pronuncia.

*** Il ricorso è fondato e viene accolto.

Equitalia Servizi di Riscossione spa ha allegato e provato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento: 1) cartella n. 041 2004 004531 _____ 000 notifica perfezionata l'11/11/2004 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e art. 26 d.p.t. n. 602/73, presso la residenza della ricorrente (doc. 6, 7, 8 Equitalia); 2) cartella n. 041 2005 000622 _____ 00 notifica perfezionata il 05/05/2005 a mani della figlia della ricorrente, come si evince dalla relata di notifica in atti (doc. 18); 3) cartella n. 041 2006 000143 _____ 00 notifica perfezionata il 12/08/2006 a mani proprie della ricorrente (doc. 10); 4) cartella n. 041 2007 00081 _____ 000 notifica perfezionata il 10/11/2007 a mani della figlia della ricorrente, come si evince dalla relata di notifica in atti (doc. 12) 5) cartella n. 041 2008 00021 _____ 00 notifica perfezionata il 02/07/2008 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e art. 26 d.p.t. n. 602/73, presso la residenza della ricorrente (doc. 15, 16, 17). E' altresì accertato che dette cartelle di pagamento sono divenute titolo definitivo per omessa impugnazione nel termine di legge (il fatto è pacifico).

Quanto alla prescrizione del credito contributivo, il giudice fa applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. sent. n. 23397/2016 che, risolvendo un contrasto tra i difformi indirizzi giurisprudenziali, ha ormai affermato la durata quinquennale della prescrizione per crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, legge n. 335/95, contenuti in titoli non opposti "1) la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del

d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010".2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Ne consegue nella fattispecie che, considerate la data di notifica delle cartelle di pagamento (l'ultima in ordine di tempo il 02/07/2008), il termine di prescrizione quinquennale non è stato utilmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento in data 23/11/2015, in quanto a detta data il credito previdenziale, in assenza di allegazione e prova di utili atti interruttivi intermedi da parte di Equitalia, era già prescritto.

La difformità di orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata, risolta in corso di causa da pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU., giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata relativa alle cartelle di pagamento n. n. 041 2004 00453 _____ 000 per € 2.759,00; 041 2005 0006 _____ er il minore importo di € 3.689,81; 041 2006 00014 _____ per € 1.847,34; 041 2007 00081 _____ per € 23.717, 41; 041 2008 006 _____ il minore importo di € 513,07,

essendo intervenuta la prescrizione del credito azionato;
annulla l'intimazione di pagamento n. 041 2015 901532 _____ di Equitalia Centro spa.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 febbraio 2017

Il Giudice
dott. _____ zi